

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

### PROPOSTA

“ Vista la propria deliberazione con la quale venne affidato ad EQUITALIA E.Tr. S.p.A. l'appalto del servizio di riscossione delle entrate tributarie del Comune;

Vista la convenzione stipulata con la predetta Società, relativa alla TARSU;

Richiamato il decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito dalla legge 28.02.2008, n. 31 che ha attribuito agli Agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, ad accezione di quelle previste dall'art. 32 del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2-bis, della richiamata legge n. 31/2008 che testualmente recita: *"L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili"*;

Vista la nota dell'Agente della riscossione Equitalia E.Tr. S.p.A. del 03.03.2010 che, in relazione alle entrate che rientrano nella fattispecie della "riscossione spontanea a mezzo ruolo", (come nel caso della TARSU), precisa:

- che gli Agenti della riscossione procedono alla concessione della rateizzazione solo in seguito ad **espressa manifestazione di volontà** da parte dell'Ente creditore;
- che nessun limite può essere imposto all'operatività dello stesso Agente della riscossione, dipendendo, la concessione della rateizzazione, dal debito complessivo del contribuente;

Considerato che la Società Equitalia E.Tr. S.p.A. – sede di Cosenza – ha la possibilità di verificare immediatamente la sussistenza di eventuali procedure esecutive in corso, e di riportare le istanze in relazione alle prospettate esigenze;

Vista la domanda presentata, a mezzo dei suoi Amministratori, dalla "Casa di Cura Madonna della Catena s.r.l.", munita di partita IVA 01918580786, con la quale si chiede la rateizzazione di debito relativo al mancato pagamento della TARSU, relativa all'anno 2009, non effettuato in favore del Comune di Dipignano inerente a riscossione tramite ruolo intrapresa con Equitalia E.Tr. SpA., Agente della riscossione;

Visto che il contribuente medesimo chiede che il pagamento avvenga in tre rate mensili per l'importo dovuto tramite ruolo per la TARSU ruolo 2009, per il quale pagamento dilazionato bisogna autorizzare l'Agente della riscossione alla rateizzazione in favore del contribuente stesso;

Vista l'entità del debito come appresso riportato:

DEBITO DA RUOLO POSTO IN RISCOSSIONE TRAMITE EQUITALIA		
Identificativo cartella esattoriale	Tipo Tributo ed anno	Importo
Cartella n. 034 2011 00055731 11 000	TARSU anno 2009	€60.442,00

Atteso che l'Amministrazione comunale, avuto riguardo alla crisi economica congiunturale che sta attraversando il Paese, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2-bis, della legge n. 31/2008 di modifica del comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, intende demandare all'Agente della riscossione l'attività di verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di tale contribuente, salvaguardando sia l'interesse dell'Ente che la tutela di persone e/o aziende in situazione di particolare difficoltà economica;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.05.2009 avente ad oggetto *“Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007”* che, all’art. 3, sulle dilazioni di pagamento concesse, prevede l’applicazione di un tasso di interesse, per i pagamenti rateali, pari al 4,5 per cento annuo;

Rilevato:

- che è fatto obbligo ad Equitalia E.Tr. S.p.A., in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, di attivare le procedure previste dal comma 3 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973;
- che è fatto obbligo, altresì, al predetto Agente della riscossione, di trasmettere, all’Ufficio Tributi di questo Comune, copia del provvedimento di autorizzazione concesso, nonché dell’eventuale comunicazione riguardante la decadenza della rateizzazione a seguito di inadempimento del contribuente;

Visti:

- l’art. 19 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, come sostituito dall’art. 7 del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 e successive modifiche;
- il Decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito dalla legge 28.02.2008, n. 31;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- del Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa l’assenza del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, circa la regolarità tecnico-contabile, atteso che l’atto non comporta alcuna spesa;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. Di autorizzare Equitalia E.Tr. S.p.A. . – sede di Cosenza –, Agente della riscossione delle entrate tributarie per conto del Comune, a concedere, al contribuente di cui in premessa, la richiesta rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2009, in n. 03 rate, ciascuna di €20.147,33 e con scadenze 20 maggio 2011, 20 agosto 2011 e 20 novembre 2011, nel rispetto dell’art. 36, comma 2-bis, della legge 28.02.2008, n. 31, che ha modificato l’art. 19 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, nonché delle disposizioni di cui al D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 e successive modifiche.
3. Di precisare che sulla dilazione di pagamento concessa sarà applicato il tasso d’interesse del 4,5 per cento annuo, così come previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.05.2009.
4. Di dare atto che le condizioni di difficoltà economica verranno accertate direttamente dall’agente della riscossione.
5. Di far obbligo ad Equitalia E.Tr. S.p.A. . – sede di Cosenza – in relazione all’autorizzazione concessa:
  - in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, di attivare le procedure previste dal comma 3 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973;
  - di trasmettere, all’Ufficio Tributi di questo Comune, copia del provvedimento di autorizzazione concesso, nonché dell’eventuale comunicazione riguardante la decadenza della rateizzazione a seguito di inadempimento del contribuente.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al richiamato contribuente, all’Ufficio Tributi del Comune ed ad Equitalia E.Tr. S.p.A. . – sede di Cosenza –, per gli adempimenti di competenza. ”

**FINE PROPOSTA.**

- **Visti** gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- **Con votazione unanime**, espressa per alzata di mano;

**A P P R O V A**

**Integralmente la proposta di deliberazione che precede;**

**Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.**